



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 74 del 17/09/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI LUNGO LE STRADE DAL 09/09/2026- FINE LAVORI, INTERVENTO PER INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE PER CONTO DI OPEN SERVICE GROUP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE in data 24/08/2026, è pervenuta a mezzo mail, una richiesta da parte dell'Impresa Open Service Group, inerente l'istituzione di un divieto di sosta su ambo i lati per intervento di installazione di infrastrutture di telecomunicazione " banda ultra - larga;

Dato atto che i lavori verranno svolti lungo le seguenti strade:

- Via G.Marconi nel tratto compreso tra Via Mazzini e via Pascoli;
- Via Mazzini tratto compreso tra incrocio Via Marconi a via Rossini;
- Via Alfonso Lamarmora tratto compreso tra Via G. Matteotti e via Rossini;
- Via Fratelli Bandiera tratto compreso tra Via G. Matteotti e via Rossini ;
- Via Francesco Petrarca tratto compreso tra Via G. Matteotti e Via Rossini ;
- Via Pietro Martini tratto compreso tra Via G.Mazzini e via G. Matteotti ;
- Via G. Pascoli tratto compreso tra Via G. Matteotti e Via G. Marconi ;
- Vico III Matteotti ;
- Via Emanuela Loi tratto compreso tra Via Matteotti e Vico III Matteotti;
- Località Su Carropu ;
- Località Su Suergiu ;

Preso atto della richiesta dell'impresa il cui inizio dei lavori è in programma dal giorno 09/09/2026 fino alla fine degli stessi;

Considerato di dover disporre nelle strade interessate dai lavori un divieto di sosta ambo i lati;

Considerato che l'istruttoria del procedimento ha dato esito positivo e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria l'istituzione del divieto di sosta nelle strade e nei tratti di strada sopra citati;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"; la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 87 del 31/12/2025;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ORDINA

- dal 09/09/2026 sino a fine lavori, l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati nelle seguenti vie o tratti di vie:



via Marconi –via Mazzini – via Pascoli – via Rossini –via Lamarmora- via Matteotti- via Fratelli Bandiera – via Petrarca –via Piero Martini –via Pascoli – vico III Matteotti - via Emanuela Loi - Località su Carropu – Località Su Suergiu.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Fibercop SPA;



E trasmessa per conoscenza:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - al Sindaco | Sede; |
| - alla Teknoservice | Capoterra; |
| - albo pretorio | Sito istituzionale. |

Capoterra, lì 17/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia